

REGOLAMENTO SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con delibera di C.C. n. 67 del 06.07.1999, con modifiche per controdeduzioni a osservazioni Co.Re.Co. di C.C. n.92 del 14.09.1999

Modificato con delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 68 del 06.11.2002,

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 17.02.2004,

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21.01.2009

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 09.04.2009

REGOLAMENTO SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

I N D I C E

CAPO I - I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 1. Disciplina del servizio
- Art. 2. Definizione del servizio
- Art. 3. Condizione d'esercizio
- Art. 4. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 5. Ambiti operativi territoriali

CAPO II - L'ACQUISIZIONE DELLA LICENZA E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 6. Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione
- Art. 7. Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 8. Contenuti del bando
- Art. 9. La Commissione consultiva comunale
- Art. 10. La Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni
- Art. 11. Attività della Commissione di concorso
- Art. 12. Presentazione della domanda
- Art. 13. Assegnazione e rilascio della licenza
- Art. 14. Titoli di preferenza
- Art. 15. Inizio del servizio
- Art. 16. Validità della licenza
- Art. 17. Trasferibilità della licenza
- Art. 18. Taxi di scorta
- Art. 19. Comportamento del conducente in servizio
- Art. 20. Interruzione del trasporto
- Art. 21. Trasporto degli handicappati
- Art. 22. Idoneità dei mezzi

Art. 23. Tariffe

Art. 24. Turni e orari di servizio

Art. 25. Trasporto bagagli ed animali

Art. 26. Forza pubblica

Art. 27. Servizi in ambito aeroportuale (abrogato)

CAPO III - Illeciti e sanzioni

Art. 28. Vigilanza

Art. 29. Diffida

Art. 30. Sanzioni

Art. 31. Sospensioni della licenza

Art. 32. Revoca della licenza

Art. 33. Procedimento sanzionatorio

Art. 34. Decadenza della licenza

Art. 35. Irrogazione delle sanzioni

Art. 36. Norma transitoria

Capo I **I servizi di taxi e di noleggio con conducente**

Art. 1 **Disciplina del servizio**

1- Il presente Regolamento reca norme per il riordino e l'approvazione dei regolamenti comunali di servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

2 - Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative concernenti l'approvazione da parte dei Consigli comunali e provinciali, per le rispettive competenze, dei regolamenti comunali relativi agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3 - Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle disposizioni del presente Regolamento conformi alle contestuali direttive regionali approvate con lo stesso atto;
- b) dagli artt. 8 - 19 - 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada e del relativo decreto correttivo e integrativo 10.9.1993, n. 360);
- d) dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);
- e) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- f) dalla L.R. 30/98, art. 3 e art. 28;
- g) dal DM 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- h) dal DM 15 dicembre 1992, n. 572 (dispositivi antinquinamento);
- i) dall'art. 8, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro sui diritti delle persone handicappate);
- l) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti dettante criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- m) dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248.

4- Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate, dalle leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, nel materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonchè dagli statuti e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2 **Definizione del servizio**

1- Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2- Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 21/92.

3- Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

Art. 3
Condizioni di esercizio

1- I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della Legge n. 21/92.

L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2- Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.

Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

3- La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

4- Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente o da un socio, sempre che iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92.

5- Le modalità di esercizio degli autoservizi non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

6- Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Art. 4
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1- Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2- L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o l'autorizzazione del N.C.C. , approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli

obblighi di trasporto previsti.

Art. 5
Ambiti operativi territoriali

1- I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C., possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione Emilia-Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2- Il prelevamento, dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.

3- E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di N.C.C.). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

CAPO II
L'acquisizione della licenza e le condizioni di esercizio

Art. 6
Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

1- Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di N.C.C. tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità e paesi extracomunitari a condizione di reciprocità.

Art. 7
Concorso per l'assegnazione delle licenze/autorizzazioni

- 1- Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
- 2- La graduatoria prevista dall'art. 13, ha validità triennale, salva diversa determinazione del competente organo comunale.
- 3- Le licenze vengono assegnate in base all'ordine di graduatoria. Non vengono utilmente collocati in graduatoria coloro che non hanno superato la prova orale.
- 4- I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
- 5- Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia o di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità economica e europea, ex art. 6 L. 21/92.

6- E' ammessa la titolarità in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, a condizione che il numero delle autorizzazioni, già possedute alla data di indizione del concorso, non superi il 50% delle autorizzazioni esistenti nella pianta organica del Comune. In caso di decimali, il numero viene calcolato per difetto.

Art. 8

Contenuti del bando

1- I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti.

- a) numero e tipo delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione d'esame per l'esame della domanda presentata.

Art. 9

La Commissione comunale consultiva

Articolo abrogato

- Art. 10

La Commissione di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazioni

1. Apposita Commissione di concorso nominata e presieduta dal Responsabile di Settore, valuta la regolarità delle domande e redige il relativo elenco dei candidati ammessi. Tale Commissione è composta da n. 2 membri, oltre il Presidente, individuati tra persone esperte nelle materia.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento del titolare.
3. Nel caso in cui i candidati dichiarino la volontà di sostenere la prova facoltativa finalizzata all'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione dovrà essere integrata da un esperto nelle lingue prescelte dal candidato.
4. Ogni commissario non può fare parte della stessa Commissione per più di due anni consecutivi.
5. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 8, lettera d) del presente Regolamento.
6. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al dipendente nominato responsabile del servizio.

Art. 11

Attività delle Commissioni di concorso

1- La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande di ammissione e redige il relativo elenco dei candidati ammessi che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune.

2- La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, prende atto dei criteri di valutazione dei titoli previsti e già indicati nel bando deliberato. Devono essere valutati i seguenti titoli:

- età anagrafica;
- anzianità di servizio presso impresa pubblica o privata di trasporto persone;
- titolo di studio.

A ciascun candidato avente età anagrafica fino a 40 anni vengono assegnati 2 punti, ai candidati con età anagrafica compresa tra 40 e 60 anni verrà assegnato n. 1 punto. Nessun punto verrà assegnato ai candidati con età superiore a 60 anni.

Verrà assegnato n. 1 punto ogni 2 anni di anzianità di servizio, con un massimo di 10 punti.

I titoli di studio verranno valutati come segue.

- laurea punti 5
 - diploma scuole medie superiori (corso di studi avente durata legale di 5 anni) punti 3.
- I punteggi relativi al titolo di studio non sono cumulabili.

3- I candidati verranno sottoposti a prova orale consistente in un colloquio teso ad accertare la conoscenza del territorio, della toponomastica locale, del regolamento comunale per l'esercizio dell'attività.

Il candidato, ai fini di conseguire un maggior punteggio per l'assegnazione della licenza, può chiedere di sostenere una prova aggiuntiva consistente in un colloquio teso ad accertare la conoscenza orale delle lingue francese o inglese. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua straniera nella quale intende sostenere il colloquio.

La prova orale dovrà avvenire alla presenza dei componenti della Commissione, affinché ogni commissario esprima il proprio giudizio per l'assegnazione di n. 10 punti.

In relazione alle domande presentate dai candidati per il colloquio in lingua straniera, si provvederà ad integrare la Commissione di concorso di esperti nelle lingue prescelte dai candidati. La commissione in tale caso dispone di ulteriori n. 2 punti per il componente esperto in lingua straniera.

4- Il candidato incorso in infrazioni gravi alle norme sulla circolazione stradale, comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate, sarà penalizzato di n. 2 punti per ogni infrazione depenalizzata, di 4 punti per ogni infrazione che abbia comportato sospensione della patente, di 6 punti per ogni infrazione che abbia comportato il ritiro della patente.

5- Alle operazioni relative alla valutazione debbono essere presenti i commissari a pena di nullità delle operazioni stesse.

Art. 12

Presentazione delle domande

1- Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per n.c.c. dovranno essere presentate al Comune, in regola con le norme sul bollo.

La sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza ovvero, sia trasmessa unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

La domanda deve contenere dichiarazione comprovante:

- generalità;

- luogo e data di nascita;
- cittadinanza;
- codice fiscale;
- titolo di studio;
- residenza;
- iscrizione al ruolo;
- numero delle autorizzazioni già possedute per l'esercizio in territorio comunale.

Dovrà essere contestualmente resa dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.

La domanda sarà inoltre corredata da:

- certificazione medica attestante l'idoneità fisica a svolgere il servizio;
- documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del regolamento.

2 -Prima del rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
- b) essere iscritti al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o all'albo delle imprese artigiane ai sensi della l. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse e spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune che rilascia l'autorizzazione di n.c.c. Per rimessa si intende locale autonomo adibito ad autorimessa privata, appartenente alla categoria catastale C/6, conforme alla normativa edilizia urbanistica vigente.
- e) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni possono essere dichiarati contestualmente alla domanda ovvero mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla l. 21/1992 citata. La pubblica amministrazione si riserva di effettuare accertamenti d'ufficio. Le dichiarazioni mendaci verranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 13
Assegnazione e rilascio della licenza

1- Il Responsabile del competente settore, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso provvede all'assegnazione della licenza.

2 - La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 14
Titoli di preferenza

1 - A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio in qualità di titolare sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

2 - Costituisce ulteriore titolo preferenziale a parità di punteggio e nel seguente ordine:

- essere iscritto nelle liste di disoccupazione;
- imprenditoria femminile, così come definita dalla Legge n. 215 del 25.02.1992;
- avere la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 15
Inizio del servizio

1- Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o " mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità, salvo i casi previsti dall'art. 9 c. 2 della L. 21/92".

2 - Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 16
Validità della licenza

1 - Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

2 - La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 17
Trasferibilità della licenza

1 - La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

2 - Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al Responsabile del competente settore, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

3 - Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute " mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 21/92, è autorizzato dal Responsabile del competente settore alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4 - Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge 21/89 per gli eredi dei titolari di taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

5 - in alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

6 - Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivo o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o da altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

7 - A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti nel Regolamento comunale, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

8 - Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione, nè dallo stesso nè da altro Comune, nè gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

9 - In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione o licenza. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gara di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazione o licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costruire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.

Art. 18

Taxi di scorta

1 - Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

2 - Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art. 19 Comportamento del conducente in servizio

1 - Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

2 - E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;

c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

3 - Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti deimezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

Art. 20 Interruzione del trasporto

1- Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21 Trasporto degli handicappati

1 - Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2 - La prestazione dei servizi di taxi o di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3 - I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa posta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.

3 - le Amministrazioni comunali disciplinano, nei propri regolamenti, condizioni, veicoli e

inventivi per l'effettuazione dei servizi per i portatori di handicap.

Art. 22 Idoneità dei mezzi

1- Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il Comune di Medesano ha la facoltà di predisporre in qualsiasi momento controlli al fine di verificare che il mezzo si trovi sempre nel dovuto stato di conservazione e di decoro.

2 - Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Responsabile del competente settore, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione . In mancanza, il Responsabile del settore adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 31.

3 - Con apposito verbale la Polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4 - Il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del competente settore alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività. Con successivo atto dello stesso, viene aggiornata l'autorizzazione con i dati del nuovo mezzo.

Art. 23 Tariffe

1 - Le tariffe del servizio di taxi sono fissate (annualmente) dal Comune in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurativa, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale, ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2 - Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

3 - Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuato (con taxi o con N.C.C.) ai sensi degli artt. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

4 - I Comuni dichiarati di minori dimensioni della Camera di commercio, sentito l'Ufficio provinciale della Motorizzazione, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 14 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, prevedono espressamente, nel proprio regolamento, che le autovetture adibite al servizio di taxi possano essere esonerate dall'obbligo del tassametro e che le vetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente possano essere utilizzate per il servizio taxi. A tale scopo determinano le modalità per lo svolgimento del servizio taxi alternativo, stabiliscono i criteri per la determinazione delle relative tariffe, in applicazione delle disposizioni provinciali in materia e specificano le tariffe stesse, sentite le associazioni di categoria e le rappresentanze degli utenti.

Art. 24 Turni ed orari di servizio

1 - I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

Art. 25
Trasporti bagagli e animali

1 - E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

2 - E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 26
Forza pubblica

1 - E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibile con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2 - L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 27
Servizi in ambito aeroportuale

Articolo abrogato 1 - I titolari delle licenze di taxi, rilasciate dal Comune capoluogo di Provincia nonché dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto, sono autorizzati a svolgere il servizio da e per l'aeroporto.

2 - Eventuali supplementi tariffari per l'aeroporto, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, il numero di licenze eventualmente eccedenti quelle previste dal Comune capoluogo di provincia o dai Comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto sono determinate con decreto del Presidente della Provincia, d'intesa con i Comuni interessati, ai fini di assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio a norma del 5° comma dell'art. 4 della Legge 21/92.

3 - La Provincia adotterà i necessari provvedimenti per stabilire i turni di servizio per l'aeroporto prescrivendo altresì l'obbligo di esposizione del contrassegno riportante il turno di servizio assegnato. L'eventuale sostituzione nel turno dovrà essere annotato in apposito registro da tenersi presso la direzione della circoscrizione aeroportuale.

Capo III
Illeciti e sanzioni

Art. 28
Vigilanza

1 –Il Comune di Medesano e la Commissione provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvalgono dei rispettivi Uffici provinciali e comunali, possono promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 29

Diffida

1- Il Responsabile del competente settore diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quanto lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa o della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al responsabile del competente settore;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2 - Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrono.

Art. 30

Sanzioni

1 - Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

2 - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7/bis del D.L.vo n. 267/'00 e dell'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,82 ad un massimo di euro 258,22 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 500,00 per la violazione del quarto comma dell'art. 3;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258,22 ad un massimo di euro 500,00 per la violazione del primo comma dell'art. 4;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25,82 ad un massimo di euro 258,22 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 19;
- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 500,00 per la violazione del primo comma dell'art. 21;
- f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,82 ad un massimo di euro 258,22 per la violazione del terzo comma dell'art. 21;
- g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 500,00 per la violazione dell'art. 23;

3 - La sanzione è applicata dal Responsabile del competente settore che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.

4 - Abrogato.

5 - La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 31

Sospensione delle licenza/autorizzazione

1 - La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del competente settore per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

a) violazione delle vigenti norme comunitarie;

b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

c) violazione di norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;

d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento;

e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

2 - Il Responsabile del competente settore, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 32

Revoca della licenza/autorizzazione

1 - Il Responsabile del competente settore, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;

b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.31 del presente Regolamento ;

c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 17 del presente Regolamento;

d) quanto sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;

e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;

f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

h) quanto il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;

2 - La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.

3 - In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del competente settore, provvede alla revoca, dandone comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo.

4 - Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del competente settore dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 33
Procedimento sanzionatorio

1 - I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2 - Il Responsabile del competente settore, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

Art. 34
Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1 - Il Responsabile del competente settore, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 15 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;

2 - La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35
Irrogazione delle sanzioni

1 - Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2 - Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

Art. 36
Norma transitoria

1 - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.